

Allegato "B" al Repertorio numero 108/79

STATUTO

"UniCredit Circolo Milano Associazione di Promozione Sociale

Associazione Sportiva Dilettantistica"

siglabile

"UniCredit Circolo Milano APS ASD"

Titolo I - Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. È costituita con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, l'associazione avente la natura di **Associazione di Promozione Sociale** ai sensi del **Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117** e successive modifiche ed integrazioni, e di **Associazione Sportiva Dilettantistica** ai sensi dell'**art. 7 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36** e successive modifiche ed integrazioni, denominata **"UniCredit Circolo Milano Associazione di Promozione Sociale Associazione Sportiva Dilettantistica"**, in breve **"UniCredit Circolo Milano APS ASD"**.

2. L'eventuale modifica della denominazione è proposta dall'Organo amministrativo e sottoposta alla prima Assemblea utile.

3. L'associazione assume la forma giuridica di **associazione riconosciuta**. Essa è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

4. L'associazione ha sede legale in **MILANO**.

5. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non

comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio regionale e/o nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

6. L'attività del Circolo può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità dei servizi resi agli associati, il Circolo può avvalersi di sedi distaccate purché operanti nell'ambito del territorio di propria competenza.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione degli acronimi "ASD" e "APS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione **"Associazione di Promozione Sociale (APS)"** del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), l'acronimo **"APS"** o l'indicazione di **"Associazione di Promozione Sociale"** e l'acronimo **"ASD"** o l'indicazione **"Associazione Sportiva Dilettantistica"** dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS e nel RASD, la denominazione dell'associazione diventerà quindi **"UniCredit Circolo Milano APS ASD"** oppure **"UniCredit Circolo Milano Associazione di Promozione Sociale Associazione Sportiva Dilettantistica"** siglabile **"UniCredit Circolo Milano APS ASD"**.

2. L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo **"APS"** o l'indicazione di **"Associazione di Promozione Sociale"** e l'acronimo **"ASD"** o l'indicazione **"Associazione Sportiva Dilettantistica"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Statuto

1. L'associazione in quanto **Associazione di Promozione Sociale** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del **Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117** e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'associazione in quanto **Associazione Sportiva Dilettantistica** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del **Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36** e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare, l'associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 36/2021 ed esercita l'organizzazione e gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. 36/2021.

3. L'associazione, in quanto **riconosciuta**, è regolata, inoltre, **dagli articoli da 14 a 35 del Codice Civile**, coordinati con il **Decreto legislativo n. 117/2017** e successive modifiche ed integrazioni, e le altre norme speciali in materia.

4. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

5. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

6. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

Art. 4 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di seguito nel corso del presente Statuto richiamate anche con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione, in particolare, si pone come scopo statutario ed attività istituzionale la promozione e realizzazione di iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale; la promozione di ricerche, studi, viaggi, corsi per la conoscenza, la diffusione e la salvaguardia della cultura dei popoli con particolare attenzione alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e naturalistico nonché delle tradizioni artigianali, folcloristiche, enogastronomiche locali; la promozione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso che contribuiscano allo sviluppo di elementi etici, di solidarietà e di equità e più in generale nei rapporti tra le persone e tra i popoli; la creazione sul territorio, anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e/o gli operatori privati già esistenti, di strutture o iniziative idonee a potenziare le offerte culturali e ricreative rivolte alla comunità; lo sviluppo della cultura dell'accoglienza e la diffusione dei valori della pace e della solidarietà; l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, nonché attività ginniche motorie finalizzate alla salute del corpo ed al suo armonico sviluppo. Inoltre, si propone di

favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare ed accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale, oltre a promuovere la cultura dell'assistenza e della solidarietà.

2. L'Associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

In qualità di **Associazione sportiva dilettantistica**, l'Associazione persegue l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. L'associazione ha quindi per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CIO, del CONI, del CIP e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del **Comitato Internazionale Olimpico (CIO)**, del **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)**, del **Comitato Italiano Paralimpico (CIP)**.

Inoltre, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata e si

impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

L'associazione provvederà a tesserare alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva alle quali è affiliata tutti gli associati che ne facciano esplicita richiesta.

3. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'associazione si prefigge in particolare di potenziare, coordinare e promuovere le attività sociali, solidali, culturali, sportive, educative, artistiche, musicali, ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero.

Art. 5 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, come previsto **dall'art. 38** del presente statuto.

Titolo II - Attività esercitate

Art. 6 - Le attività dell'Associazione

1. Per la realizzazione delle suddette finalità le attività che l'associazione si propone di svolgere sono quelle di cui **all'art. 5, comma 1, lettere**

d-f-i-k-t-u-v-w, all'art. 6 e all'art. 7 del D.lgs. 117/2017. In particolare, l'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli **7, 8 e 9** del presente statuto:

- attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale come infra richiamate con le corrispondenti lettere di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi.

Art. 7 - Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente **attività di interesse generale**, secondo quanto previsto **dall'art. 5 comma 1, lettere d-f-i-k-t-u-v-w** del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

2. Con riferimento alla **lettera t) dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017, e all'art. 7 del D.Lgs 36/2021**, l'associazione esercita e organizza attività sportive dilettantistiche svolgendo in modo prevalente la propria attività nelle seguenti discipline riconosciute dal CONI e/o dal CIP, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (Atletica Leggera, Sci, Tennis e Tennis Tavolo, Calcio e Calciotto, Padel, Volley, Golf), intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa, formativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sopracitate, **ivi**

comprese la formazione, la didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP o dall'organismo sportivo cui è affiliata.

3. Con riferimento alle altre lettere dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017, l'associazione esercita e organizza le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. In qualità di **Associazione di Promozione Sociale**, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui **all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**.

5. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'associazione può altresì svolgere le proprie attività di interesse generale anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri associati, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali **anche tramite il**

pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. L'associazione può svolgere, in via secondaria e strumentale, **attività di somministrazione di alimenti e bevande** a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al **d.P.R. 4 aprile 2001, n. 235** e successive modifiche ed integrazioni, come infra meglio precisato.

Art. 8 - Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione può svolgere anche attività diverse, purché in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti **dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dall'articolo 9 D.Lgs. 36/2021** e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata **all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)** la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

Art. 9 - Attività di raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può altresì esercitare anche **attività di raccolta fondi**, secondo quanto previsto **dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117** e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di **natura non corrispettiva**.

2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata **sia occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione, **sia in forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Gestione delle attività organizzate

1. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'associazione in via principale e non esaustiva potrà:

- promuove la partecipazione ad eventi culturali quali visite guidate ai musei, mostre di pittura o scultura, spettacoli teatrali di vario genere, attività musicali e artistiche;
- promuovere il tempo libero con viaggi e soggiorni di carattere ricreativo e culturale;
- organizzare e gestire punti di ristoro e per il tempo libero;
- promuovere e divulgare il piacere dello sport;
- svolgere attività che consentano agli associati di sviluppare e favorire la loro crescita culturale;
- valorizzare lo sviluppo dell'aggregazione;
- svolgere attività di carattere commerciale, complementari agli scopi primari dell'associazione;
- promuovere in conformità alle esigenze degli associati, ogni altra attività culturale e ricreativa;

- svolgere attività di gestione e conduzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate;
- svolgere attività promozionali a mezzo stampa, produzioni video, tecnologia elettronica, redazione e pubblicazione di magazine, periodici, bozzetti e grafica pubblicitaria in genere;
- promuovere attività sportive, ricreative, culturali e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni e convegni, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi ed altri mezzi di promozione ritenuti idonei.

2. L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata nel suddetto elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione degli associati.

4. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

5. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o

ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

6. L'associazione potrà, nei limiti di legge, promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o intrattenere rapporti e/o promuovere e/o costituire e/o collaborare e/o stipulare accordi e convenzioni con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali, enti pubblici e privati, e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro, e/o aderire per affiliazione a enti e organismi di qualsiasi tipo, che abbiano gli stessi scopi sociali e/o che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, ivi comprese associazioni e organizzazioni locali, nazionali, internazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni utili per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti. L'associazione potrà aderire ad iniziative promosse dai CRAL e/o altri Circoli.

Titolo III

Norme sul rapporto associativo

Art. 11 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli

associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, nei limiti di legge.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 12 – Associati

1. Possono essere associati nell'associazione **tutti coloro che ne condividono le finalità** e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 117/2017.

4. Sono Associati del Circolo:

a. I Dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano servizio presso unità produttive operanti prevalentemente, ma non esclusivamente nella regione Lombardia, secondo le finalità dell'art. 11, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le Aziende del Gruppo UniCredit: oltre a UniCredit S.p.A. (di seguito denominata Capogruppo), sono tutte le Società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3.

b. I Dipendenti in quiescenza delle Aziende e Società sopra indicate.

c. Possono essere Associati altri soggetti, ancorché non appartenenti o collegati al Gruppo UniCredit. L'ammissione degli Associati è consentita senza limitazioni numeriche.

5. Tutti coloro che frequentano la sede dell'associazione e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto.

6. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

7. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, non essendo ammessa la categoria degli associati temporanei, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La quota associativa è intrasmissibile (art. 35 D.Lgs. 117/2017).

Art. 13 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può presentare domanda all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) che è deputato a decidere sull'ammissione. L'istanza viene presentata tramite l'apposita sezione dedicata del Portale dell'Associazione, previa registrazione al medesimo. Il richiedente dovrà effettuare i passaggi previsti dall'iter procedurale d'iscrizione. Al termine della verifica della sussistenza dei requisiti previsti, il richiedente riceverà la conferma dell'adesione. Con l'istanza di adesione il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) deve decidere secondo **criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici e razziali, culturali, politici e religiosi** coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da **soggetti minorenni** dovranno essere controfirmate dagli esercenti la responsabilità genitoriale. I genitori che sottoscrivono la domanda rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6. Possono partecipare alle attività dell'associazione gli associati delle

associazioni e delle federazioni di secondo livello che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

Art. 14 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, nei limiti di legge;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e dei rendiconti, consultare i verbali;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato **dall'art 22**, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra gli associati e

tra questi ultimi e gli organi sociali;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa nella misura e nei termini annualmente stabiliti.

Art. 15 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo). Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, **se prevista**.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione gravi danni, materiali o morali, con dolo, negligenza o colpa grave.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) a mezzo raccomandata

o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul volontariato e delle persone retribuite

Art. 16 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato** dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e dell'attività di personale dipendente del gruppo UniCredit e da questi remunerato, distaccato presso l'Associazione.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'associazione deve **iscrivere in un apposito registro i volontari**, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo **non occasionale**. 4. L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di

volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi **dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.**

5. L'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi **dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000**, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto **dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.**

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il **volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.**

Art. 17 - Delle persone retribuite

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti **dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.**

2. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, **anche dei propri associati**, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al **50 %** (cinquanta per cento) del numero dei **volontari** o al **20%** (venti per cento) del numero degli **associati** o a diversa altra percentuale che dovesse essere stabilita dalla legge.

4. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Titolo V

Organi sociali

Art. 18 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui **all'art. 30 del Codice del Terzo settore**;

e) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui **all'art. 31 del Codice del Terzo settore**.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. I componenti gli organi svolgono l'attività in modo **gratuito**, ad eccezione dell'organo di controllo e dell'organo di revisione i cui componenti possono essere remunerati.

Art. 19 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, anche in calce all'avviso di convocazione, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di **tre associati** nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di **cinque associati** in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);

b) su richiesta motivata ed indirizzata all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, **l'organo di controllo**, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati e conterrà sia gli argomenti all'Ordine del Giorno sia la documentazione oggetto di

delibera/approvazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS, MMS o altra tipologia di comunicazione telefonica e/o elettronica, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, e, in aggiunta, anche mediante avviso affisso in tutte le sedi dell'associazione almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata **almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.**

5. Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Gli associati collegandosi ad apposito link potranno esprimere il proprio voto in modalità elettronica sugli argomenti all'Ordine del Giorno. In alternativa gli associati potranno esprimere il voto tramite un seggio in presenza presso la sede dell'Associazione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un

verbale, redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante (Notaio ove previsto). Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 20 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui **all'art. 30 del Codice del Terzo settore**;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui **all'art. 31 del Codice del Terzo settore**;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza/partecipazione della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti/partecipanti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti/partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, **gli amministratori non hanno diritto di voto.**

Art. 21 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

c) deliberare in merito allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita

con la presenza/partecipazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti/partecipanti, mentre, in seconda convocazione, occorre la presenza/partecipazione della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti/partecipanti, salve diverse maggioranze previste dalla legge.

3. Per lo scioglimento la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (**maggioranza inderogabile**). In seconda convocazione l'assemblea straordinaria non può derogare alle maggioranze previste per la prima convocazione.

Art. 22 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Gli **associati minori di età** possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti nei casi di votazioni riguardanti le persone, salvo il diritto degli

associati di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione. Le modalità di voto ed in particolare il voto elettronico on-line è disciplinato nei dettagli da apposito regolamento elettorale.

**Art. 23 – L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo):
composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, che può variare da **5 (cinque) a 10 (dieci)** secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. **I primi componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) sono nominati nell'atto costitutivo.**

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 36/2021, la carica di amministratore è incompatibile con qualsiasi altra carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

3. **I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.** Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti di comprovate capacità organizzative, **il Presidente, il Segretario e il Tesoriere/Economo.**

5. **Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere/Economo** formano il **Comitato di Presidenza o Comitato Esecutivo** o semplicemente **La Presidenza.**

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 6 è efficace a partire dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

8. Le modalità di elezione dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) sono stabilite con apposito regolamento elettorale da parte dell'assemblea.

Art. 24 - L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo): regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di

preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto, salvo il diritto degli amministratori di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 25 - Competenze dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e **documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;**
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto

funzionamento dell'Associazione.

2. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il **Segretario** si occupa in generale della gestione dei libri sociali e redige i verbali delle riunioni, collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato e/o dei volontari presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell'organizzazione del lavoro, svolgendo le mansioni ad esso delegate dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) o dal Presidente.

4. Il **Tesoriere/economista** gestisce le attività di Prima nota contabile, cura la stesura dei bilanci consuntivi, preventivi e sociali dell'Associazione; a titolo esemplificativo e non esaustivo, collabora con il Presidente nella gestione e controllo delle Sezioni e dei Gruppi di interesse, firma congiuntamente con il Presidente gli impegni finanziari; coordina le attività commerciali e l'organizzazione degli eventi, gite, viaggi; provvede al controllo delle entrate e delle spese procurandosi i relativi giustificativi.

5. La carica di **tesoriere/economista** è incompatibile con quella di **Presidente**.

Art. 26 - Cause di decadenza e sostituzione dei componenti dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. La carica di Consigliere si perde per:

a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);

b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento

contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;

c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui **all'art. 23, comma 2**, del presente Statuto;

d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste **dall'art. 15** del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti (ove esistenti) da parte dell'Assemblea nell'ultima elezione dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) vigente. In caso di mancata conferma, l'Assemblea provvede alla nomina di nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione di Consiglieri in sostituzione di quelli cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero

Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo). Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 27 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) tra i propri componenti.
3. Il Presidente dura in carica **3 (tre) anni ed è rieleggibile**. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) per l'elezione del nuovo Presidente; in mancanza, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);

d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente spetta all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 28 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);

b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui **all'art. 23, comma 2**, del presente Statuto;

d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste **dall'art. 15** del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

3. Il Presidente uscente è tenuto a dare le consegne organizzative,

finanziarie e patrimoniali a quello subentrante entro **20 (venti) giorni** dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) alla sua prima riunione.

Art. 29 - L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. È nominato nei casi previsti **dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017**. La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi **dell'art. 10 del D.Lgs 117/2017**.

2. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da **3 (tre) componenti effettivi e fino a 2 (due) supplenti**, eletti dall'Assemblea.

3. L'Organo di controllo rimane in carica **3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili**.

4. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

5. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

7. I componenti dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentrano i componenti supplenti in ordine di elezione; in assenza di supplenti, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

9. Le procedure di elezione dell'Organo di controllo sono stabilite con apposito regolamento elettorale da parte dell'assemblea.

Art. 30 - Competenze dell'Organo di controllo

1. È compito dell'Organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio di cui al precedente punto d);

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di

amministrazione (Consiglio Direttivo) e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti **dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore**,

l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, **anche individualmente**, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 31 - L'Organo di revisione

1. È nominato nei casi previsti **dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017**. L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da **un unico componente**, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'Organo di revisione deve essere **iscritto al registro dei revisori legali dei conti**.

2. L'Organo di revisione rimane in carica **3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile**.

3. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte

dell'Assemblea.

6. Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 32 - Responsabilità dell'Associazione e degli organi sociali

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

2. Il Presidente, i Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

3. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Titolo VI

I libri sociali

Art. 33 - Libri sociali e registri

1. L'associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati gestito in modalità cartacea o elettronica;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) (normalmente costituito da registro a fogli vidimati da Notaio).

2. L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato, (normalmente costituito da registro a fogli vidimati da Notaio).

3. L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. I libri di cui al comma 1 e 4 sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

6. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

Titolo VII

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 34 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, durante la propria vita, anche in modo indiretto, ai sensi **dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017**, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitale e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità

di cui **all'art. 38** del presente statuto.

Art. 35 - Risorse economiche Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo UniCredit il cui importo è definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti tra Azienda e Circolo;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

2. Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo, pertanto, escluso che l'associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

3. Il patrimonio dell'associazione può essere altresì costituito da: beni mobili e immobili di proprietà; eccedenze degli esercizi annuali; donazioni, erogazioni, lasciti; obbligazioni e altri titoli pubblici; fondo di riserva; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

4. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Art. 36 - Bilancio di esercizio e Informativa sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli **articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017** e delle relative norme di attuazione.
3. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità di cui **all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017**.
4. Il bilancio di esercizio viene approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata **entro 120 (centoventi) giorni** dalla chiusura dell'esercizio.
5. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 117/2017 nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

6. Il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore **entro 180 (centottanta) giorni** dalla fine dell'esercizio o eventuale diversa scadenza che dovesse essere stabilita dalla legge.

7. Ove ritenuto opportuno e laddove obbligatorio ai sensi **dell'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017** e successive modificazioni, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblica sul sito internet **il bilancio sociale**. Quest'ultimo è predisposto **dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)**, e viene approvato dall'Assemblea **entro 120 (centoventi) giorni** dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

8. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale se predisposto, devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale, negli **8 (otto) giorni** che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta, potrà prenderne visione presso la sede.

9. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Titolo VIII

Trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 37 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

1. L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi **dell'art. 42 bis del Codice Civile**. Il quorum costitutivo e deliberativo richiesto all'Assemblea straordinaria è quello previsto **all'art. 21** del presente statuto.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni **dell'art. 21 del Codice Civile**, la presenza e il voto favorevole di almeno **3/4 (tre quarti)** degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. In caso di scioglimento, l'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui **all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore**, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità sportive, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo IX

Iscrizioni, norme di rinvio e disposizioni finali

Art. 39 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. Al fine di assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale,

l'associazione si iscrive nella relativa sezione del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** di cui agli articoli **45** e seguenti del **D.Lgs. 117/2017**, fornendo le informazioni di cui **all'art. 48** dello stesso decreto nonché del **D.M. n. 106/2020** e successive modifiche e integrazioni. Iscrive, inoltre, nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 40 - Iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

1. L'associazione ai sensi **dell'art. 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39** e successive modifiche e integrazioni, si iscrive nel **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche** di cui **all'art. 4** del suddetto **D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39**, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e/o CIP, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 41 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto disposto dal **D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117**, dal **D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36**, dal **D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39**, e loro successive modificazioni ed integrazioni. In quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile

e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

VISTO PER ALLEGATO

IN ORIGINALE FIRMATI:

PETRUCCI LORENZO

VITTORIA PAOLA LA ROSA NOTAIO